



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza n. 1059/26 resa dal Tribunale di Palermo –III sez. civ. nel procedimento RG. n. 6539/2023.

L'Estensore: TERESA AIELLO

Proposta N. 1604 Del 07/10/2026 Dirigente U.O.S. Ufficio Legale
Allegati: 1 Dirigente Avvocato FRANCESCA MARIA CARINI
Firmato da Francesca Maria Carini
Data 07-10-2026

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa
631 Anno 2026 Conto 2.02.02.01.0101 Fondo Rischi per cause civili ed oneri processuali Importo 10.000,00 | Anno 2026 Conto 5.09.03.02.0101 spese legali per contenziosi Importo 3.568,87 |
Data imputazione spesa
07/10/2026

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente. Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria
Firmato da Valerio Castiglia
Data 07-10-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
Amministrativo

Firmato da Sergio Consagra
Data 08-10-2026

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari
Firmato da Maria Grazia Furnari
Data 09-10-2026

Parere Favorevole

Il Direttore
Sanitario

Firmato da Rosalia Mure'
Data 08-10-2026

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante
Firmato da Grazia Scalici
Data 09-10-2026

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO	-che in data 16 gennaio 2023 quest'Azienda ha accusato la ricezione di invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014 (prot. n. 2641/2023) avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dal sig. G.P. durante il ricovero presso la Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico del nosocomio aziendale; -che, in particolare, è stato rappresentato che il sig. G.P., dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico in data 23 ottobre 2018, <i>“nel corso dell'operazione di trasferimento del paziente dal lettino operatorio alla barella, eseguita da parte dei sanitari in servizio, lo stesso riversava per terra procurandosi una ferita lacero contusa all'alice dell'orecchio sinistro oltre a un trauma cranico”</i>; -che tale invito non è stato riscontrato da quest'Azienda, la quale già in data 17 gennaio 2023 ha ravvisato, tramite annotazione al predetto protocollo, l'irritualità dell'esperimento di tale istituto per le fattispecie di <i>malpractice</i>; -che controparte ha notificato in data 22 maggio 2023 (prot. n. 37547/2023) ricorso ex art. 281 decies c.p.c, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per le vicende di cui sopra, quantificati in €18.916,17; -che a tale a giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 6539/2023 e che la difesa aziendale è stata curata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; - che al fine di istruire il prefato procedimento, l'Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso ha inoltrato all'Avvocatura, con nota pec prot. n. 56998/2023, apposita relazione a firma del c.t.p. Dott. Davide Albano, nominato dalla Medicina Legale con nota prot. n. 6091/2023; -che, successivamente, con nota pec assunta al protocollo generale n. 66436 del 02/11/2023, l'Azienda ha ricevuto in notifica tentativo di mediazione, avente ad oggetto i medesimi fatti di causa; -che anche tale tentativo di composizione stragiudiziale non ha avuto esito positivo;
DATO ATTO	-che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha comunicato, con pec assunta al protocollo generale n. 14966/2024, che il Giudice procedente ha disposto l'espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del sig. G.P. allo scopo di accertare: <i>“1. se le lesioni refertate subito dopo il sinistro per cui è causa e/o successivamente certificate, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo; 2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale); 3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi; 4. la congruità delle spese mediche sostenute e dimostrate da parte attrice in connessione causale con il dedotto evento lesivo, mandando al Ctu la quantificazione”</i>; -che all'uopo il Tribunale ha nominato quale CTU il Dott. Alfonso Maurizio Fallea; -che, in tale comunicazione, l'Avvocatura ha contestualmente invitato l'Azienda

	a nominare un consulente tecnico di parte; - che, con nota prot. n.14966/24, l'Ufficio Legale ha rappresentato che era stato confermato, quale CTP dell'Azienda, il Dott. Albano; -che, in data 18 marzo 2024 (prot.n. 15635/24), l'Avvocatura Distrettuale ha comunicato che il nominato C.T.U Alfonso Maurizio Fallea aveva rinunciato all'incarico peritale per motivi di incompatibilità e successivamente, con pec prot. n. 21305/24, l'Avvocatura ha comunicato l'accettazione dell'incarico da parte del Dott. Antonio De Luca; -che con comunicazione pec assunta al protocollo generale n. 45617/24, l'Avvocatura Distrettuale ha trasmesso la relazione peritale a firma del predetto ausiliare del Giudice, nella quale è stato evidenziato che <i>“Si può ritenere senza dubbio che vi è nesso causale tra il suddetto riferito politrauma con le conseguenti lesioni appena sopra dette ed il riferito incidente per cui vi è causa; si ritiene ciò, sia per il luogo dove è accaduto, sia perché esso ben si attiene alle riferite modalità di produzione”</i>, inoltre il c.t.u. ha ritenuto che <i>“non vi è stato alcun periodo di inabilità temporanea assoluta, mentre vi è stato un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% pari a sessanta giorni.”</i> e che <i>“i suddescritti postumi sostengono complessivamente un danno biologico, inteso quale riduzione dell'integrità psicofisica della persona, nella misura del 4% (quattro per cento).”</i>; -l'Avvocatura Distrettuale di Palermo, con pec assunta al protocollo generale n. 10068/26, ha comunicato la sentenza n. 1059/2026 che ha definito il procedimento giudiziario <i>de quo</i>, riconoscendo, sulla scorta di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, il nesso di causalità tra la condotta imperita degli operatori sanitari che ebbero in cura il sig. G.P. e per l'effetto condannando questo nosocomio al pagamento di: -€8.910,00 oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; -€3.817,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione. -che l'Azienda è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di c.t.u. provvisoriamente poste a carico del sig. G.P.; -che con la citata nota pec prot. generale n. 10068/26, l'Avvocatura Distrettuale ha altresì rappresentato che <i>“Al riguardo, svolte le valutazioni di propria competenza, si ritiene che la sentenza in oggetto non sia utilmente impugnabile. La statuizione appare infatti correttamente motivata in punto di fatto e di diritto, avendo il Giudice fatto corretta applicazione dei principi applicabili al caso di specie, alla luce delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado”</i>; -che l'Avv. Di Gerlando, con pec assunta al protocollo generale n. 37228 del 12 giugno 2026, ha notificato ai fini esecutivi la citata sentenza, senza richiedere il pagamento di spese di CTU;
RAVVISATA	la necessità di procedere all'esecuzione di quanto statuito con sentenza n. 1059/2026, stante l'avvenuta notifica ai fini esecutivi ed avendo l'Avvocatura Distrettuale ritenuto tale provvedimento non utilmente impugnabile; la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6

	novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
--	---

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 1059/26 resa dal Tribunale di Palermo –III sez. civ. nel procedimento RG. n. 6539/2023, ritenuta non utilmente impugnabile dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha patrocinato la causa;
RITENUTO	di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di: - € 9.003,74 (di cui € 8.910,00 per sorte ed € 93,74 per interessi legali dalla data della sentenza al 10 ottobre 2026) in favore del sig. G.P.; -€ 4.565,13 (di cui €3.817,00 per compensi, €572,55 per spese generali e € 175,58 per cpa) a titolo di spese legali in favore del sig. G.P.;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti al sig. G.P., giusta sentenza n.1059/26, comprensivi di sorte, interessi legali e spese legali;
AUTORIZZARE	pertanto, l’Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento: -€ 13.568,87 in favore del sig. G.P.;
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 13.568,87, nel seguente modo: -€. 10.000,00 <u>sul conto 2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026, attingendo all’accantonamento effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025;</u> - €. 3.568,87 <u>sul conto 5.09.03.02.0101 -Spese legali per contenziosi anno 2026.</u>

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.